



Capitaneria di Porto di Molfetta

ORDINANZA N° 65/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO:** Il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 182 recante “ l’Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTO** L’annesso IV della Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, recante norme per la prevenzione dell’inquinamento marino dalle acque di scarico e liquami prodotti dalle navi, entrata in vigore il 1° Agosto 2005;
- VISTA** La Direttiva prot. n. gab/2005/6759/B01 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 29 Luglio 2005 avente ad oggetto l’applicazione del D. Lgs. n. 182/2003 alle unità destinate alla nautica da diporto;
- VISTA:** La Legge 1 Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni recante “norme sulla navigazione da diporto”;
- RITENUTO** Necessario emanare disposizioni per il trattamento dei liquami prodotti dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero inferiore a 15 persone nell’ambito del Circondario Marittimo di Molfetta;
- VISTI:** gli artt.65, 71 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

- ART. 1:** E’ fatto divieto a tutte le unità da diporto omologate al trasporto di un numero di persone inferiore a 15, che navighino o sostino nelle acque del Circondario Marittimo di Molfetta, di effettuare scarichi in mare di liquami.
- ART. 2:** Fino alla piena attuazione dell’annesso IV della Convenzione Marpol 1973/78, nel Compartimento Marittimo di Molfetta, tutte le unità da diporto esistenti nonché quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici possono effettuare lo scarico dei liquami non trattati a norma Marpol esclusivamente oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

ART. 3: La presente Ordinanza non si applica alle unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone superiore a 15, per le quali trova applicazione l'Annesso IV della Convenzione Internazionale Marpol 1973/78.

ART. 4: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I Contravventori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, ai sensi degli artt. 14 c.2 e 50 c.1 del D.Lgs 22/1997.

Molfetta, li 12.08.2005

p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F.(CP) Massimo GASPARINI t.a.

IL COMANDANTE IN II^
C.C.(CP) Marcello Luigi NOTARO

“(Firma autografa sostituita da
indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs.
39/1993